

**Ricorso proposto il 23 dicembre 2015 — Sogepa/Commissione****(Causa T-761/15)**

(2016/C 068/54)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Liegi, Belgio) (rappresentanti: A. Lepière e H. Baeyens, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione europea del 31 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato non notificato SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) — Belgio — Aiuto per il salvataggio di Val Saint — Lambert, nella parte in cui dispone il recupero di un importo di aiuto di Stato corrispondente al doppio del vantaggio economico di cui ha effettivamente beneficiato la società Val Saint — Lambert;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente all'errore in diritto in cui la Commissione sarebbe incorsa quanto alla qualificazione del vantaggio economico nel contesto della concessione del prestito accordato a Val Saint — Lambert SA e all'imposizione di un doppio rimborso del vantaggio economico in capo al beneficiario.

---

**Ricorso proposto il del 29 dicembre 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissione****(Causa T-764/15)**

(2016/C 068/55)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

*Ricorrente:* Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 1° ottobre 2014, nel procedimento SA.32833 (2011/C) (ex 2011/NN) — Aeroporto di Hahn;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quanto segue.

- Vizio di procedura a causa della mancata nuova discussione con la ricorrente nel 2014,
- Presentazione incompleta del caso, nonostante la convenuta fosse a conoscenza dei fatti al momento dell'adozione della decisione impugnata,

- Errata valutazione giuridica delle misure in favore dell'aeroporto di cui trattasi, in quanto talune misure non avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e altre avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno,
- Mancata considerazione del fatto che tutti gli aiuti a favore dell'aeroporto interessato indicati nella decisione impugnata sono stati trasferiti, in ultima analisi, alla Ryanair quale maggiore utilizzatore di tale aeroporto.

---

**Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — BelTechExport/Consiglio**

(Causa T-765/15)

(2016/C 068/56)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: J. Jerņeva e E. Koškins, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) 2015/1948 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 62), nei limiti in cui esso estende alla ricorrente l'applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese;
- annullare la decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 284, pag. 149), nei limiti in cui essa estende alla ricorrente l'applicazione delle misure restrittive, anche se temporaneamente sospese; e
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati non fornirebbero una motivazione adeguata per il costante inserimento della ricorrente negli allegati pertinenti e che il Consiglio non si sarebbe conformato alle disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE che gli impongono di motivare i suoi atti.
  2. Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violerebbero i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto a un equo processo, sanciti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto sarebbero stati adottati senza che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esercitare utilmente i suoi diritti della difesa, in particolare il diritto a essere sentita e il diritto a fruire di un procedimento che le consentisse di chiedere in modo efficace la propria cancellazione dagli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive.
  3. Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sarebbero viziati da errori manifesti di valutazione, poiché sarebbero basati sulla falsa supposizione che la ricorrente, in quanto importante impresa nel settore della fabbricazione ed esportazione di armi in Bielorussia, tragga vantaggio dal regime di Lukashenko.
  4. Quarto motivo, vertente sul rilievo che gli atti impugnati violerebbero il diritto fondamentale di proprietà sancito dall'articolo 17 della Carta e dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU e che tale violazione non sarebbe basata su prove convincenti e sarebbe ingiustificata e sproporzionata.
-